

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 86

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RABINO, COVIELLO e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Estensione dei benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli ex combattenti appartenenti alla polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella VII Legislatura l'onorevole Boffardi aveva presentato al Parlamento un disegno di legge di questo tenore (atto Camera n. 1800). Come è noto, agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle altre forze armate, generalmente con il grado di sergente o sergente maggiore, è stata ricostruita la carriera, in virtù dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, limitatamente alla reintegrazione del grado già rivestito, seguita da due successive promozioni senza ulteriore sviluppo e la collocazione in ruoli separati e limitati.

Tra gli stessi soggetti vi sono quelli che oltre ad aver rivestito il grado di sottufficia-

le, possiedono anche la qualifica di partigiano, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che sono stati arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e 10 luglio 1947, n. 687.

Gli uni e gli altri di questa seconda categoria possono, a loro richiesta e all'atto della cessazione dal servizio per qualunque causa, beneficiare altresì della norma contenuta nell'articolo 7 della stessa legge 10 ottobre 1974, n. 496, che prevede la completa ricostruzione di carriera fino al raggiungimento del massimo grado di maresciallo di prima classe «scelto» con il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riconoscimento del servizio prestato e dell'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza ovvero nelle formazioni partigiane.

Si è verificato, quindi, che gli appuntati ex combattenti, e come tali accomunati trent'anni fa ai partigiani negli stessi sacrifici e pregiudizi di carriera a causa degli eventi bellici, sono stati esclusi dai benefici previsti dall'articolo 7.

Macroscopica, ingiusta ed immotivata appare pertanto la differenza di trattamento verso due categorie di personale aventi sostanzialmente gli stessi requisiti, cosa che, onorevoli colleghi, ha richiamato la nostra attenzione.

Con il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, per ragioni di obietti-

ività, che hanno anche valore morale e sociale, desideriamo estendere il contenuto della norma sancita dall'articolo 7 della richiamata legge 10 ottobre 1974, n. 496, agli ex combattenti appartenenti alla polizia di Stato, in aggiunta a quanto di buono sin qui è stato fatto in favore di questi tutori dell'ordine ed eliminando uno stato di evidente sperequazione fra una parte di essi.

È nostra fervida speranza che, per i motivi che la sostengono, la presente proposta, considerato anche il modico onere della copertura finanziaria che ne deriva, possa incontrare da parte del Parlamento piena e sollecita adesione con conseguente approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrate dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese agli ex combattenti appartenenti alla polizia di Stato.